

LA PREPARAZIONE ALLE NOZZE E IL DIRITTO DI CONTRARRE UN “MATRIMONIO VALIDO”

Di solito, considerando il tema dei diritti delle persone circa il matrimonio, si mette in rilievo prima di tutto lo *ius connubi*. Si vede come il sistema canonico matrimoniale tende a difendere l'istituto matrimoniale e non limitare il libero accesso a ciò che spetta alle persone che hanno intenzione di sposarsi in virtù dell'inclinazione naturale dell'uomo¹. Tuttavia, nel contesto attuale, in vista di parecchi matrimoni falliti o dichiarati nulli non sarà esagerato, se diremo – seguendo F. Gil de las Heras – che su questo terreno si configura ancora un altro diritto, non solo quello di contrarre il matrimonio, ma anche quello di contrarre un matrimonio valido e inoltre il diritto di sapere se lo si fa effettivamente. Per di più, così come a tutti i diritti corrispondono i relativi obblighi, di fronte ai fedeli che hanno il diritto di sposarsi validamente, un correlativo dovere spetta a coloro che hanno nelle loro

¹ Cf. H. FRANCESCHI F., *Riconoscimento e tutela dello «ius connubii» nel sistema matrimoniale canonico*, Milano 2004, 381. Recentemente il Romano Pontefice ha affermato: «Infatti, si ritiene spesso che, nell'ammettere le coppie al matrimonio, i pastori dovrebbero procedere con larghezza, essendo in gioco il diritto naturale delle persone a sposarsi». BENEDETTO XVI, Alloc. ai Prelati della Rota Romana, 22 gen. 2011, *L'Osservatore Romano*, 23 gen., 8.

mani il potere di renderlo possibile: non solo gli stessi contraenti, ma anche la comunità cristiana, i pastori, ossia la Chiesa, che è tenuta a proteggere tali diritti².

Basandosi su tale premessa si può capire meglio la fondatezza dell'opera preventiva della nullità del matrimonio nella preparazione alle nozze, tanto più che sembra che attualmente la detta prevenzione non sia soltanto una questione di necessità ma piuttosto un'urgenza. Infatti, sfogliando i dati dei registri civili e delle statistiche dei tribunali ecclesiastici si riscontra l'incremento sia del numero dei divorzi³ sia delle dichiarazioni di nullità, innanzitutto per incapacità consensuale⁴.

Tra le molteplici cause di tale situazione, in primo luogo, si può porre l'accento soprattutto sui cambiamenti culturali, scollegati dalla matrice cristiana e non inquadrabili nella visione del matrimonio retamente compreso e autenticamente vissuto⁵. Non è qui il posto per esaurire l'elenco così complesso di ciò che indebolisce il progetto matrimoniale. Tuttavia vogliamo segnalare almeno alcune cause (traducendole nel linguaggio matrimoniale): una visione dell'amore concentrata «sulla *realizzazione di sé* anziché sulla

² Cf. F. GIL DE LAS HERAS, «Preparación para el matrimonio: aspectos jurídicos y pastorales», in R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (ed.), *Forma jurídica y matrimonio canónico*, Pamplona 1998, 34-35.

³ Cf. <http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3d> [accesso: 04.03.2011]

⁴ Cf. *L'attività della Santa Sede nel 2002*, 860; *Ibid. nel 2003*, 849; *Ibid. nel 2006*, 741; *Ibid. nel 2007*, 748; *nel 2008*, 627; M. DEL POZZO, «Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: "vecchi" dati e "nuove" tendenze», in H. FRANCESCHI F. – M.Á. ORTIZ (ed.), *Verità del consenso e capacità di donazione: temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2009, 466-467.

⁵ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Alloc. ai Prelati della Rota Romana, 28 gen. 1991 [COMPLETARE IL DATO BIBL.], 949-950.

donazione di sé», l'esaltazione della dimensione emozionale e soggettiva che porta ad escludere dalla nozione dell'amore la sua essenziale componente volitiva, la spinta egoistica che frequentemente porta all'esclusione dei figli con una banalizzazione della sessualità, il soggettivismo e il relativismo proprio della cultura post-moderna che mirano a *confezionarsi da sé* l'oggetto del consenso⁶, ecc. In questa prospettiva è opportuno porre una prima domanda: come si può rispondere alla mentalità contemporanea durante la preparazione alle nozze, che imprime già sul fidanzamento una visione non compatibile con il matrimonio cristiano?

Altre cause che affievoliscono l'istituto matrimoniale riguardano naturalmente la famiglia come tale che, essendo in crisi, smette di essere il punto di riferimento per i futuri sposi⁷; poi, vanno segnalate le carenze, l'inadeguatezza, le trascuranze della preparazione e dell'ammissione al matrimonio che in molti luoghi lasciano assai a desiderare⁸. In seguito vanno menzionati i tribunali che non di rado "contribuiscono" all'aumento dei matrimoni invalidi pronunciando le sentenze di nullità con una certa facilità o leggerezza (si pensi ad es. agli Stati Uniti d'America e al Canada che rappresentano circa il 7% dei cattolici e nello stesso tempo assommano il 62,2% delle cause di nul-

⁶ Cf. G. VERSALDI, «Il matrimonio in un mondo secolarizzato: prospettiva psicologica», in *Matrimonio canonico e realtà contemporanea*, Studi giuridici 68, Città del Vaticano 2005, 42-44.

⁷ Cf. C. GIACCARDI – M. MAGATTI, *L'Io globale, Dinamiche della società contemporanea*, Roma – Bari 2003, 106.

⁸ Cf. G. ERLEBACH, «È possibile prevenire le nullità matrimoniali per mancanza di un vero consenso? Prospettiva giurisprudenziale», in M.Á. ORTIZ (ed.), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Milano 2005, 346-347.

lità matrimoniali di tutta la Chiesa⁹). Riguardo ai tribunali è inquietante l'osservazione che la maggioranza delle sentenze gira attorno al can. 1095, come se solo un capo di nullità costituisse una comune "prassi" nel procedimento dei tribunali¹⁰. Questi ed altri fattori affievoliscono la vita matrimoniale generando poi le sentenze positive nell'ambito forense.

Una domanda fondamentale che sorge a questo punto è la seguente: cosa si può e si deve fare e avviare per prevenire queste ed altre cause (e situazioni) che fanno crescere il numero di matrimoni contratti invalidamente?

Uno dei principali problemi che dimostra un'incongruenza del sistema matrimoniale canonico è la divergenza di criteri di giudizio tra il momento dell'ammissione alle nozze e il momento del processo di dichiarazione di nullità, cioè l'utilizzo di un criterio per misurare la capacità in sede di celebrazione e di un altro criterio in sede di tribunale¹¹. Effettivamente, non è accettabile che nell'ammettere alle nozze, senza av-

⁹ Cf. M. DEL POZZO, «Statistiche» (cf. nt. 4), 455-457.

¹⁰ Un'esemplificazione molto significativa di questa tendenza mondiale, pur variando naturalmente in dipendenza di tanti fattori, è il caso della Polonia, tanto più che il numero delle cause di nullità matrimoniale deferite ai tribunali polacchi arriva al primo posto nell'ambito europeo. Cf. P. MALECHA, «Orzecznictwo rodzinne w praktyce sądowej Kościoła», in T. ROZKRUT (ed.), *IV. Ogólnopolskie forum sądowe. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 15-16 czerwca 2009 roku*, Tarnów 2010, 21. A questo riguardo P. Malecha asserisce espressamente: «I menzionati titoli di nullità [il can. 1095, 1° e 2°] sono così popolari in Polonia, che sembra come se alcuni tribunali conoscessero solo il can. 1095, nn. 2-3». *Ibid.*, 37 [traduzione nostra].

¹¹ Cf. R. SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU, «La contribución de los Tribunales Eclesiásticos a la familia en las Alocuciones de los

viare particolari investigazioni prematrimoniali, tutti siano ritenuti capaci, mentre al momento in cui arriva la crisi o la rottura, dopo aver fatto ricorso al tribunale, pochi lo siano¹². È un paradosso per il quale urge una risposta giuridico-pastorale. Come è possibile che ciò che è irraggiungibile da discernere per un parroco, dopo risulta così evidente per un giudice durante il processo? Detto altrimenti: è possibile continuare a riconoscere quasi tutti capaci nell'ufficio parrocchiale e nello stesso tempo, dopo il fallimento del matrimonio, ritenere quasi tutti incapaci nei tribunali?

Visto questo sorgono spontaneamente delle altre domande: perché non è stata ancora messa in atto (cosa che dovrebbe essere ormai scontata sullo sfondo di questi problemi) una più stretta collaborazione tra la pastorale e i tribunali? Non è che tale collaborazione e il relativo flusso di informazioni tra le due attività (giudiziaria e pastorale) dovrebbe essere normale e naturale? Perché i capi di nullità più ricorrenti, per i quali si pronunciano le sentenze affermative oggigiorno, non sono presi maggiormente in considerazione quando si prepara e si ammette le coppie al matrimonio che mira ad essere valido¹³?

Sumos Pontifices a la Rota Romana», in J. KOWAL – J. LLOBELL (ed.), *«Iustitia et iudicium»*, Fs. A. Stankiewicz, III, Studi giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 1577.

¹² Cf. X. MARTÍNEZ GRAS – J.L. LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, «Antropología, pastoral y derecho en la preparación del matrimonio», *Ius Canonicum* 41 (2001) 593-594; H. FRANCESCHI F., «La preparazione al matrimonio (cann. 1063-1072)», in P.A. BONNET – C. GULLO (ed.), *Diritto matrimoniale canonico*, I, Studi giuridici 56, Città del Vaticano 2002, 342.

¹³ Cf. F.R. AZNAR GIL, «La inserción del Tribunal Eclesiástico en la pastoral matrimonial diocesana», *Revista española de derecho canonico* 59 (2002) 255-256.

In vista della delineata problematica tornano le questioni relative all'obbligatorietà della preparazione e alla necessità della fede per il sacramento del matrimonio. Questi argomenti sembrano essere già risolti nel dibattito dottrinale: né la preparazione né la fede sono indispensabili per la validità del matrimonio. Ciò nonostante, nell'odierno contesto sociale, ritorna la domanda sul come e fino a che punto si possa esigere la preparazione al matrimonio, non configurando un nuovo impedimentum (cf. *FC* 66), e nemmeno violando il diritto al matrimonio. Un discorso analogo riguarda il tema della fede, che pur non essendo necessaria a contrarre il matrimonio *ad validitatem*, tuttavia rafforza la vita coniugale¹⁴. Insomma: non è che sia la preparazione alle nozze sia la fede, che rendono la vita coniugale più fruttuosa, sembrano essere sottovalutate, non essendo considerate requisiti per la validità? Che si può fare, quindi, se una coppia manifesta di non aver bisogno della preparazione al matrimonio e rifiuta di impegnarsi in essa? Si può ammetterli alle nozze o non si dovrebbe ammetterli¹⁵? Se la buona preparazione al matrimonio è l'unico o, meglio, l'ultimo modo prima delle nozze per mezzo del quale si potrebbe identificare una coppia che, convolando al matrimonio, è già improntata di nullità, perché non si può esigere la preparazione in modo più deciso? Dunque, come, da una parte, non creare un nuovo impedimento al matrimonio (che sarebbe ap-

¹⁴ Cf. T. RINCÓN-PÉREZ, «Commento ai cann. 1063-1072», in INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (ed.), *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, Navarra – Pamplona 2002, III/2, 1116-1117.

¹⁵ Cf. F. GAVIN, «Canon 1063: Marriage preparation», *Studia Canonica* 39 (2005) 196-197.

punto la mancanza della preparazione) e dall'altra parte esigere una seria preparazione da parte dei nubendi?

In questa prospettiva, si può impostare un altro problema di capitale importanza. Si afferma pacificamente nel sistema matrimoniale canonico che il diritto al matrimonio, ossia lo *ius connubii* (can. 1058) è il fondamento e che non si può negarlo facilmente. Tuttavia il vero dilemma nel nostro qui ed ora è un altro. Infatti, la domanda non è: lo *ius connubii* sì o no? La vera domanda si racchiude nel seguente interrogativo: è possibile dare una prova dell'incapacità derivante dal diritto naturale prima del matrimonio o no? Se tale prova è, infatti, possibile, la premessa della necessità dello *ius connubii* non può operare come principio innegabile, perché è già provato che non esiste fondamento di base sul quale si instaura l'ammissione al matrimonio, cioè la capacità naturale necessaria a dare e ricevere il consenso¹⁶. Allora, il punto chiave e la domanda fondamentale è: possiamo provare nella tappa prematrimoniale l'incapacità, la simulazione, ecc.? Se siamo in grado di farlo, va esclusa, di conseguenza, la possibilità di ammettere alle nozze in un singolo caso determinato. Benedetto XVI ha detto recentemente: «Non si negherebbe, quindi, lo *ius connubii* laddove fosse evidente che non sussistono le premesse per il suo esercizio, se mancasse, cioè, palesemente la capacità richiesta per sposarsi, oppure la volontà si ponesse un obiettivo che è in contrasto con la realtà naturale del matrimonio»¹⁷.

¹⁶ Cf. J.M. CASTAÑO, «Impedimenti matrimoniali», in J.M. SERRANO RUIZ – G. PUTRINO – AL. (ed.), *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento*, Il Codice del Vaticano II 7, Bologna 1985, 107-108.

¹⁷ Cf. BENEDETTO XVI, Alloc. (cf. nt. 1), 8.

Dunque, come e con quali mezzi si può provare che la persona è incapace per natura prima di sposarsi? Sarebbe possibile in generale tale ipotesi? Esistono i mezzi per accertare l'incapacità o per scoprire l'esclusione dell'elemento essenziale del matrimonio antecedentemente alle nozze? Benché ci sia la presunzione della capacità in ambedue i fidanzati, si potrebbe richiedere ad essi una perizia, nei casi in cui si dubita sulla loro idoneità? Ci sono forse altri mezzi con i quali sarebbe possibile scoprire le vere intenzioni dei nubendi prima di contrarre il matrimonio?

Qualora si volesse passare a considerare la situazione a livello globale, ci si potrebbe accorgere che nelle chiese locali in tutto il mondo vi sono varie sfide riguardo al nostro tema. Ad es. come preparare i fidanzati e prevenire le nullità in Giappone dove molti vogliono sposarsi principalmente per fare una bella cerimonia nuziale? Oppure si pensi al caso del Ruanda dove i costumi tradizionali impongono agli uomini di pagare la dote: in questa situazione gli uomini, per evitare le spese, rapiscono le donne. E sebbene in seguito le parti abbiano voglia di regolarizzare la loro unione davanti alla Chiesa, non è facile accertare ciò che dispone la norma canonica in merito, ossia la dovuta libertà prima del rapimento come pure la spontaneità della donna (can. 1089)¹⁸.

Interrompendo qui le nostre riflessioni per dare spunto alla discussione, vale la pena riportare a conclusione qualche domanda posta da A. Cattaneo:

¹⁸ Cf. A. MWUMVANEZA, *L'empêchement de rapt, dans le droit canonique et dans la culture matrimoniale rwandaise*, Roma 2004, 186-187.249-259.

Per coloro che desiderano prendere per tutta la vita un impegno di vita religiosa o sacerdotale è previsto un periodo di seria preparazione e riflessione, che dura diversi anni. E per coloro che si sposano? Il loro impegno è forse meno serio di quello sacerdotale o religioso? C'è addirittura chi trova troppo lungo un corso prematrimoniale che prevede cinque o sei incontri [...] Come stupirsi allora se la grazia sacramentale rimane infruttuosa in coloro che si sposano in chiesa perché sembra una cornice romantica o per semplice abitudine familiare¹⁹?

Si aggiunga infine (a ciò che ha detto A. Cattaneo): come, quindi, stupirsi se si contraggono matrimoni invalidamente?

TOMASZ POCAŁUJKO

¹⁹ A. CATTANEO, *Matrimonio d'amore, Tracce per un cammino di coppia*, Milano 2005, 9.

